

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 20 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 21 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio sono assimilati ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose elencate nell'**ALLEGATO A** provenienti da locali o luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e sanitarie, purché, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di dette sostanze e la superficie complessiva, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd, di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. n. 158/1999 suddivise per classi di comuni, aumentato del 50 per cento.
3. Possono comunque essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente purché il Comune, effettuate le opportune verifiche anche tramite il Gestore o affidatario del servizio, individui, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 12, comma 5 dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
4. Ai fini dell'assimilazione sono in ogni caso fatti salvi i limiti massimi di conferimento e stoccaggio stabiliti nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del controllo e gestione dei flussi di conferimento al servizio pubblico, nonché i limiti stabiliti nei provvedimenti amministrativi di autorizzazione all'esercizio dell'isola ecologica emessi dagli enti istituzionalmente competenti.

ART. 22 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 23

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, come quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, calore, telefono, energia elettrica, gas ...) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature ovvero nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Si intendono per:
 - a) **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione d'uso anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **aree scoperte pertinenziali o accessorie**, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali".
 - d) **aree scoperte operative**, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività, idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa.
 - e) **utenze domestiche**, le superfici adibite ad uso civile abitazione;
 - f) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.

ART. 24

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - A) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (acqua, calore, telefono, energia elettrica, gas ...);
 - le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - i locali in oggettive condizioni di non utilizzo o d'inabitabilità-inagibilità, purché di fatto non utilizzati, nonché le unità immobiliari, di fatto non utilizzate, per le quali siano stati rilasciati anche in forma tacita atti abilitativi per interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di effettiva rioccupazione o riutilizzo;
 - le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento nonché le serre a terra;
 - le aree impraticabili o intercluse delimitate da stabile recinzione, nonché le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio o lavaggio.
- B) aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- C) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 25 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte avente altezza inferiore a m. 1,50.

5. La superficie calpestabile dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

ART. 26

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	30
Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	20
Barbiere, estetista, parrucchiere	20
Carrozzerie, elettrauto, autofficine	25
Fonderie, verniciature in genere, galvanotecniche, ceramiche, smalterie	30
Lavanderie a secco, tintorie industriali	20
Marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	30
Caseifici e cantine vinicole	60
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Gommista	40
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Laboratori fotografici o eliografici	45
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Magazzini senza alcuna vendita diretta	10
Officine metalmeccaniche	30
Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi.	40

Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25
Cantieri navali	40

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- ✓ indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- ✓ dichiarare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento/trattamento presso imprese a ciò abilitate.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 27

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. A norma dell'art. 14, comma 18, del D.L. 201/2011, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. Il coefficiente di riduzione di cui al comma 1 è dato dal rapporto tra il quantitativo documentato di rifiuti assimilati agli urbani - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviati al recupero e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare. Il coefficiente di riduzione fruibile, applicabile sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, non può in ogni caso superare il limite massimo del **10 per cento**.
5. Al fine dell'applicazione della riduzione i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare entro il 31 ottobre dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità totale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. Alla dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario o, comunque, adeguata documentazione

comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero in conformità alle normative vigenti. Al fine del calcolo del coefficiente di riduzione, se l'interessato non è in grado di dimostrare la quantità complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'unità locale, questa può essere determinata moltiplicando la superficie dell'unità locale assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo ($K_d = \text{Coefficiente di produzione Kg/m}^2 \text{ anno}$) utilizzato per l'attribuzione (alla rispettiva tipologia di attività) della quota variabile della tariffa, indicato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

6. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del primo successivo invito (o avviso) di pagamento.

ART. 28 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 29 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. L'esenzione si considera estesa anche ai locali accessori all'edificio scolastico, se da questo distinti, quali le palestre per l'esercizio dell'attività sportiva e le mense scolastiche.
2. In caso di utilizzo promiscuo dei locali suddetti, gli stessi si considerano esenti limitatamente all'effettivo utilizzo ai fini scolastici, mentre il tributo deve essere calcolato per gli usi diversi: per utilizzo esclusivo e limitato a brevi periodi si applica il tributo giornaliero di cui all'art. 45. Per usi continuativi il tributo si applica percentualmente in relazione alle ore di effettiva disponibilità dei locali.
3. L'esenzione di cui al comma 1 viene estesa anche alle istituzioni scolastiche private che erogano pubblico servizio.

ART. 30 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario, tenuto anche conto dei fabbisogni standards
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 31 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro **60 GIORNI** dalla scadenza fissata per legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione (termine modificabile previo accordo tra il Soggetto Gestore e il Comune) Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro **30 GIORNI** dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - A. il programma degli investimenti necessari;
 - B. il piano finanziario degli investimenti;
 - C. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - D. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - A. il modello gestionale ed organizzativo;
 - B. i livelli di qualità del servizio;
 - C. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - D. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - E. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 32
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

I costi ricompresi nella quota variabile e relativi al servizio di raccolta domiciliare e di smaltimento della frazione secca residua dei rifiuti sono addebitati alle singole utenze in relazione all'effettiva produzione delle medesime, calcolata mediante un sistema di misurazione "puntuale" dei rifiuti conferiti, che si ottiene attraverso la rilevazione del numero dei conferimenti e delle dimensioni dei contenitori distribuiti ai contribuenti. Alle diverse utenze, distinte per categoria e - limitatamente alle attività produttive - anche in relazione alle dimensioni dei locali detenuti, viene attribuito un numero minimo di "svuotamenti" dei contenitori, a copertura dei relativi costi individuati nel piano finanziario. I conferimenti in numero eccedente rispetto ai minimi calcolati, che comportano un maggiore costo per l'Ente, sono addebitati alle diverse utenze nell'anno successivo.

Si procede nello stesso modo nella ripartizione dei costi derivanti dal conferimento in piazzola ecologica della frazione vegetale e dei rifiuti inerti, ovvero di ulteriori frazioni conferite, qualora siano attivati appositi sistemi di pesatura.

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'**ALLEGATO B** al presente regolamento.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali:

- A) I costi fissi, non essendo direttamente correlati alle quantità di rifiuti prodotti, sono ripartiti in relazione alle superfici annualmente rilevate delle utenze domestiche e non domestiche, considerando per queste ultime anche le superfici non produttive di rifiuti assimilati (e in quanto esenti non considerate nel successivo calcolo di ripartizione dei costi variabili)

$$CF_{(tot)} = CF_{(Ud)} + CF_{(Und)}$$
$$CF_{(Ud)} = \frac{Stot_{(Ud)}}{Stot_{(Ud)} + Stot_{(Und)}} \quad CF_{(Und)} = \frac{Stot_{(Und)}}{Stot_{(Ud)} + Stot_{(Und)}}$$

Dove **CF_(tot)** è il totale dei costi fissi, pari alla somma di **CF_(Ud)**, costi fissi delle utenze domestiche e **CF_(Und)**, costi fissi delle utenze non domestiche. **Stot_(Ud)** è la superficie totale delle utenze domestiche, mentre **Stot_(Und)** è la superficie totale delle utenze non domestiche (comprese quelle esenti per produzione di rifiuti di rifiuti non assimilati agli urbani)

- B) I costi variabili sono ripartiti in relazione alla effettiva produzione di rifiuti. Come parametro di riferimento possono essere utilizzati i quantitativi di rifiuto secco residuo conferito nell'anno precedente. In assenza di una completa misurazione dei rifiuti conferiti dalle diverse utenze, la ripartizione dei costi variabili può essere fatta in base ai coefficienti KD di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, suddivise per classi di comuni. Le superfici delle attività produttive, distinte per categoria, sono moltiplicate per i coefficienti di adattamento KD desunti dalle suddette tabelle, al fine di quantificare un valore presunto dei rifiuti prodotti complessivamente dalle utenze non domestiche. Tale valore si utilizza per calcolare la percentuale di attribuzione alle utenze non domestiche avendo come riferimento il quantitativo di rifiuti prodotti complessivamente da tutte le utenze nell'anno precedente, comunicato dal soggetto gestore nella rendicontazione annuale dei costi e dei ricavi del servizio.

$$CV_{(tot)} = CV_{(Ud)} + CV_{(Und)}$$

$$CV_{(ud)} = \frac{\sum[S_{(n)(Und)} \times Kd_{(n)}]}{Qtot_{(-1)}} \quad CV_{(ud)} = CV_{(tot)} - CV_{(Und)}$$

Dove **CV_(tot)** è il totale dei costi variabili, pari alla somma di **CV_(ud)**, costi variabili delle utenze domestiche e **CV_(und)**, costi variabili delle utenze non domestiche. **S_{(n)(Und)}** è la superficie totale delle utenze non domestiche, con eccezione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati agli urbani, divise per categorie. **Kd_(n)** è il coefficiente di adattamento applicato a ciascuna categoria di utenza non domestica. **Qtot₍₋₁₎** è il quantitativo totale di rifiuti prodotti dalle utenze nell'anno precedente.

4. Nella modulazione della tariffa deve essere assicurata l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, del D.L. 201/2011, e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del D.P.R. 158/1999. Per calcolare tale agevolazione si procede secondo lo schema seguente:

A) Stima dei costi evitati con la raccolta differenziata dei rifiuti, nei quali si ricomprendono i proventi derivanti dal riciclo dei rifiuti e il costo non sostenuto per lo smaltimento dei medesimi quantitativi, al prezzo definito per lo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato;

$$C_{(ev)} = [Qrd_{(kg)} \times \text{€}/kg_{(Rnd)}] + E_{(Rd)}$$

Dove **C_(ev)** indica i costi evitati, **Qrd_(kg)** è il quantitativo, espresso in kg, dei rifiuti smaltiti con la raccolta differenziata, **€/kg_(Rnd)** è il costo di smaltimento del rifiuto secco, **E_(Rd)** corrisponde al provento che il comune ha ottenuto dalla vendita del medesimo quantitativo di rifiuti differenziati

B) Ripartizione dei costi evitati tra le utenze domestiche e non domestiche, utilizzando la percentuale di ripartizione "tecnica" dei costi variabili di cui al comma 3, lettera B, precedente.

$$RC_{(ev)} = C_{(ev)} \times \frac{CV_{(ud)}}{CV_{(tot)}} \times R_{(\%)}$$

Dove **R_(%)** è un coefficiente di riduzione stabilito annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e alla determinazione delle tariffe;

C) Riduzione dei costi variabili delle utenze domestiche dell'importo risultante dalle operazioni effettuate nei precedenti tre punti, con conseguente incremento dei costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche.

$$\text{Costi variabili utenze domestiche} = CV_{(ud)} - RC_{(ev)}$$

$$\text{Costi variabili utenze non domestiche} = CV_{(und)} + RC_{(ev)}$$

ART. 33

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le quote fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche sono determinate in relazione al numero degli occupanti, riparametrati secondo la seguente metodologia:

Il numero delle utenze di ciascuna categoria viene moltiplicato per i coefficienti di adattamento contenuti nella successiva tabella, che tengono conto dell'effettiva produzione di rifiuto domestico conseguente all'aumento dei componenti e alla previsione normativa che impone di privilegiare nel calcolo della tariffa i nuclei familiari più numerosi; le utenze di tipo discontinuo sono parificate a quelle residenziali con un solo componente del nucleo; Le utenze con riduzione sono proporzionalmente ridotte in relazione alla percentuale di riduzione medesima. La sommatoria dei valori così ottenuti si utilizza per dividere i valori dei costi fissi e dei costi variabili, ottenendo la tariffa, fissa e variabile del nucleo familiare formato da un unico componente; Le tariffe, fissa e variabile, calcolate per il nucleo familiare formato da un solo componente, sono moltiplicate per i coefficienti attribuiti a ciascuna categoria, al fine di ottenere le tariffe, fissa e variabile, di ciascuna categoria.

Cmp = Categoria utenza domestica	% rideterminazione peso componente nucleo familiare	Knf = Coeff. di adattamento nucleo familiare
1 componente	100%	1,00
2 componenti	80%	1,80
3 componenti	70%	2,50
4 componenti	65%	3,15
5 componenti	60%	3,75
6 o più componenti	55%	4,30

$$TF_{(1)} = \frac{CF_{(ud)}}{\sum [Cmp_{(n)} \times Knf_{(n)} \times KRid_{(n)}]} \quad TF_{(n)} = TF_{(1)} \times Knf_{(n)}$$

$$TV_{(1)} = \frac{CV_{(ud)}}{\sum [Cmp_{(n)} \times Knf_{(n)} \times KRid_{(n)}]} \quad TV_{(n)} = TV_{(1)} \times Knf_{(n)}$$

Dove **CF_(ud)** è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche, **TF_(n)** è la tariffa fissa della categoria, **CV_(ud)** il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche, **TV_(n)** è la tariffa variabile della categoria, **Knf_(n)** il coefficiente di adattamento per le diverse categorie, **Cmp_(n)** il numero delle utenze appartenenti a ciascuna categoria e **KRid_(n)** il coefficiente di riduzione delle utenze che fruiscono di riduzioni.

- Tali coefficienti possono essere modificati annualmente dal Consiglio Comunale nella deliberazione di determinazione delle tariffe, in conseguenza della acquisizione di parametri di riferimento che consentano una correzione "migliorativa" delle modalità di calcolo, dandone adeguata motivazione.

ART. 34

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti del nucleo familiare devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 60 giorni.
- I soggetti residenti in una determinata unità abitativa ma che risultano temporaneamente assenti, perché dimoranti o domiciliati al di fuori del Comune, per un periodo superiore a 6 mesi, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nei seguenti casi:
 - soggetti dimoranti in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
 - soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero;
 - soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;
 - soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari;
- Il numero di componenti del nucleo familiare e le relative variazioni devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 61, fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel comune le quali sono comunicate o acquisite d'ufficio dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Ai fini dell'applicazione e riscossione del tributo il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione. In ogni caso per le variazioni intervenute o annotate successivamente alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 48, comma 1, il conguaglio è effettuato in occasione della successiva emissione.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, ai fini del calcolo tariffario si assume come numero degli occupanti quello di un componente nel nucleo familiare.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 34 bis
TARIFFA PER IL CONFERIMENTO DOMICILIARE
DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA – UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche si procede preliminarmente alla determinazione di una percentuale di ripartizione dei costi (raccolta domiciliare della frazione e smaltimento) da imputare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche: tale percentuale si ottiene confrontando la sommatoria tra i costi fissi e dei costi variabili definiti ai sensi dell'articolo 32, commi 4 e 5 del presente regolamento.
2. Al contribuente viene richiesto un corrispettivo in relazione al quantitativo di rifiuti conferiti, calcolato sulla base del numero di svuotamenti annuali del contenitore assegnato in comodato, dotato di microchip e pertanto univocamente associato alla singola utenza.
3. Il totale dei costi derivanti dal servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto viene diviso per un numero presunto di svuotamenti, differenziato in base alla categoria di utenza domestica di appartenenza. Tale quantitativo costituisce gli "svuotamenti minimi" addebitati alle singole utenze in relazione alla specifica categoria. Nella determinazione del quantitativo degli "svuotamenti minimi" e del costo unitario dello svuotamento, si considerano il numero complessivo delle utenze domestiche e lo specifico coefficiente di adattamento di cui all'articolo 33 del presente regolamento.
4. Ad ogni utenza viene addebitato a congruaggio un corrispettivo in relazione al numero degli svuotamenti effettuati in eccedenza rispetto agli "svuotamenti minimi". L'addebito, di norma, avviene nell'anno successivo, in relazione alla rendicontazione del soggetto gestore.

ART. 35
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 35 bis
TARIFFA PER IL CONFERIMENTO DOMICILIARE
DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA – UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche si procede preliminarmente alla determinazione di una percentuale di ripartizione dei costi (raccolta domiciliare della frazione e smaltimento) da imputare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche: tale percentuale si ottiene confrontando la sommatoria tra i costi fissi e dei costi variabili definiti ai sensi dell'articolo 32, commi 4 e 5 del presente regolamento.
2. Al contribuente viene richiesto un corrispettivo in relazione al quantitativo di rifiuti conferiti, calcolato sulla base del numero di svuotamenti annuali del contenitore assegnato in comodato, dotato di microchip e pertanto univocamente associato alla singola utenza.
3. Il totale dei costi derivanti dal servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto viene diviso per un numero presunto di svuotamenti, differenziato in base alla categoria di utenza domestica di appartenenza. Tale quantitativo costituisce gli "svuotamenti minimi" addebitati alle singole utenze in relazione alla specifica categoria. Nella determinazione del quantitativo degli "svuotamenti minimi" e del costo unitario dello svuotamento, si applicano coefficienti specifici per ogni categoria, tenendo conto della superficie imponibile delle diverse utenze.
4. Ad ogni utenza viene addebitato a conguaglio un corrispettivo in relazione al numero degli svuotamenti effettuati in eccedenza rispetto agli "svuotamenti minimi". L'addebito, di norma, avviene nell'anno successivo, in relazione alla rendicontazione del soggetto gestore.
5. In deroga a quanto previsto al comma 3, nel primo anno di attivazione e comunque fintanto che l'Ente non abbia acquisito i dati necessari alla corretta definizione dei coefficienti suddetti, non si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo (svuotamenti minimi), ma il costo per conferimento domiciliare della frazione secca viene addebitato interamente a consuntivo, nell'anno successivo. In assenza di conferimento della singola utenza si addebita un quantitativo minimo di rifiuti conferiti in relazione al migliore risultato ottenuto all'interno della medesima categoria, tenendo in dovuta considerazione la superficie imponibile di riferimento.

ART. 36
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'ALLEGATO B del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione

d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, mentre il tributo per l'utenza domestica viene calcolato solamente sulla quota residuale di superficie.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 37 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 48.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

ART. 38 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del **20%**.

ART. 39 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 150 metri lineari, *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.*
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura è *ridotto in misura del*:
 - a. 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 150 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 250 metri lineari;
 - b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 250 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 40 ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono **esenti** dal tributo:

RICOVERO PERMANENTE

Sono esenti dall'applicazione della tariffa le abitazione di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente presso case di riposo o strutture sanitarie, purché le abitazioni non siano locate o occupate anche in modo saltuario. Nella dichiarazione il contribuente deve dare indicazione della struttura sanitaria pubblica presso la quale si trova ricoverato, per consentire all'Ufficio Tributi di verificare tale condizione, oppure, se alternativamente trattasi di struttura privata, presentare apposita certificazione da parte della medesima nella quale si attesta tale condizione.

2. L'esenzione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarata.

ART. 41 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo è assicurata la seguente riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche:

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del **15 per cento** della quota variabile della tariffa del tributo;

Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto e l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio.

ART. 42

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del **30%**, sia nella parte fissa che in quella variabile, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 43

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 44

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

2. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 43 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 45

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 46

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 47

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale (giugno e dicembre), scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

8. In deroga a quanto previsto al comma 3, e per adeguata motivazione, le scadenze di versamento possono essere diversamente stabilite dal Consiglio Comunale, nella deliberazione tariffaria, ferma restando la disposizione di prevedere il pagamento in 2 rate.